

XII. Saranno pure asportati, ed assoggettati come sopra li Pesi tutti, che non fossero ritrovati giusti, ed ancora quelli che avessero una qualche aggiunta suscettibile a levarsi, dovendo le aggiunte esser saldate, e ribattute in modo, che non possino esser distaccate, e rimesse.

XIII. Resta confermata la proibizione della vendita delle Carni con Stadiere, tollerate nelli soli Corsieri, quali saranno soltanto permessi nei tempi, e modi dalle Leggi stabiliti.

XIV. Ogni qual volta venisse alla conoscenza del Deputato alle Carni, o della Deputazione alle Vettovaglie, oppure di questa Congregazione qualsisia mancanza ad alcuna delle suesprese discipline, si devenirà dalle autorità medesime contro li Rei a quelle pene pecuniarie, ed afflittive prescritte dalle Leggi, a norma della qualità, ed importanza delle trasgressioni, alle quali pene saranno sempre soggette le sole Persone manifestate per Esercenti la vendita suddetta.

Il presente Proclama sarà fatto stampare e diffondere ad universal notizia, ed il Cancellier dell'Ufficio del Deputato alle Carni dovrà consegnare un esemplar a cadaun venditore di Carne al momento che manifesterà la di lui Bottega, acciò questo debba esser tenuto affisso nei proprij Posti in vi-